



CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

N. 13 Reg. Delib.
N. 2659 di prot.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di luglio alle ore 15,30 in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sala consiliare del Comune di Torrebelvicino, che risulta così composto:

ALBINO MOSELE	Presente
CAVEDON MARA	Presente
CENTOMO ANTONIO	Presente
GIANVALERIO PIVA	Presente
DANIELE SARTORE	Presente

Assume la Presidenza il sig. Albino MOSELE

Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo dott.ssa Claudia CHIARELLI

Riconosciuta legale l'adunanza, si dichiara aperta la seduta e si passa a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

VISTO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono "all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

VISTO l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici";

RICHIAMATO l'art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 22.11.2022 il quale prevede espressamente:

1. *Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.*
2. *Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.*
3. *Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.*
4. *Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.*
5. *Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.*
6. *In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.*
7. *Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto.*
8. *I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.*

9. *Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti.*
10. *Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro;*

PRESO ATTO che le OO.SS., negli incontri di delegazione trattante che hanno portato alla sottoscrizione dei CCDI 2023 e 2024, hanno richiesto l'istituzione del buono pasto in formato elettronico e sono state concordate le modalità e condizioni per la fruizione dello stesso;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione Consorziale quindi riconoscere ai dipendenti l'erogazione del servizio mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, mediante fornitura di ticket restaurant (buono pasto), precisando che lo stesso non può essere cedibile a terzi né essere monetizzato;

RITENUTO di disciplinare le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, con il "Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente mediante buoni pasto elettronici" - allegato sub A);

Considerato che il buono pasto per l'Amministrazione rientra fra le spese di personale e va, in ogni caso e per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa, che devono essere considerate al fine di verificare il rispetto del limite stabilito dall'art.1, c. 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il TUELL D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 12 dello Statuto Consorziale;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTI i pareri espressi in conformità all'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000, allegato sub B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente mediante buoni pasto elettronici" - allegato sub. A) al presente atto;
2. Di istituire il buono pasto sostitutivo del servizio mensa con decorrenza 01.01.2024 (come da CCDI sottoscritti) e comunque dalla data di adozione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali;

3. Di dare atto che ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente dell'Ente, così come meglio specificato nel Regolamento allegato;
4. Di fissare in € 7,00 (Euro sette/00) il valore nominale del buono pasto;
5. Di assicurare che la spesa relativa alla erogazione dei buoni pasto, in qualità di servizio sostitutivo di mensa verrà costantemente monitorata, al fine di rispettare i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale;
6. Di riservarsi l'eventuale revisione del valore del buono pasto nel caso l'andamento del servizio e la fruizione complessiva dei buoni segnalasse un andamento della spesa non coerente con i vincoli di cui sopra;
7. Di inoltrare la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU;
8. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 29.07.2025)

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino;
2. Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto in forma elettronica, fruibili in pubblici esercizi appositamente convenzionati;
3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi e sono erogati in modalità telematica in attuazione al processo di transizione digitale verso cui l'Amministrazione intende avviare ogni suo servizio. Gli aventi titolo potranno spendere i buoni pasto, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 giugno 2017, n. 122;
4. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo impedimenti oggettivi non attribuibili al dipendente.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti alimentari e/o di gastronomia effettuata da pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto, provvisto di apposito Pos.

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Hanno diritto ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto:
 - Il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale;
 - Il personale in posizione di comando/convenzione da altri Enti presso Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti

presupposti:

- a. il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve convalidare la presenza effettiva in servizio secondo le modalità previste dall'Ente;
- b. il dipendente deve avere prestato attività lavorativa rientrante in una delle modalità previste dall'art. 35 del CCNL 16.11.2022;
- c. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

6. Il Contratto Collettivo Integrativo aziendale individua le figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, possono fruire del buono pasto.

Ai sensi dell'art. 35 comma 10 del CCNL 16.11.2022 ai dipendenti in turnazione con profilo di vigilanza del Corpo di Polizia Locale viene attribuito il buono pasto nei seguenti casi:

- servizi di vigilanza serali o notturni che abbiano un orario di inizio dalle ore 16:00 o successivo e che ricadano nelle casistiche già richiamate di cui al comma 2 del art. 35 CCNL 16.11.2022.
- servizi per i quali deve essere obbligatoriamente assicurata la continuità (calamità naturale, rilievo sinistri stradali, effettuazione TSO/ASO, manifestazioni di interesse nazionale e locale, attività comandata in Ordine Pubblico, altre attività comparabili) che si protraggono oltre le ordinarie ore di lavoro per almeno 2 ore;
- servizi di supporto (anche in regime di lavoro straordinario) alle funzioni elettorali dei comuni consorziati/convenzionati che si protraggano di almeno due ore rispetto le ordinarie ore di lavoro con una pausa non inferiore a 30 minuti per la consumazione del pasto;
- servizi ordinari che si protraggano o si anticipino per ragioni d'ufficio di almeno due ore rispetto il turno ordinario, con una pausa non inferiore a 30 minuti per la consumazione del pasto.

Qualora l'andamento del turno di servizio renda possibile una pausa di almeno 30 minuti primi, il pasto dovrà essere consumato nell'arco in questione al di fuori dell'orario di servizio previa modifica della turnazione con aggiunta di 30 minuti primi.

Qualora l'andamento del turno di servizio non renda possibile una pausa di almeno 30 minuti primi, la pausa per la consumazione del pasto verrà collocata all'inizio o alla fine del turno di lavoro al di fuori dell'orario di servizio. Nel caso di collocazione della pausa all'inizio o alla fine di turno di lavoro, nell'ordine di servizio sarà inserita una specifica pausa di mezz'ora che non verrà correlata alla timbratura.

8. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto i soli permessi orari retribuiti diversi da quelli di cui all'art. 33 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 42 del CCNL 16.11.2022, purchè la prestazione lavorativa effettivamente resa sia inquadrabile nelle casistiche di cui all' art. 35 del CCNL 16.11.2022.

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano e comunque se non si raggiungono le ore effettive di lavoro secondo quanto stabilito all'art. 3;

2. L'effettuazione della prestazione lavorativa in smart working non dà diritto al buono pasto;

ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette/00). Futuri adeguamenti saranno possibili, previa formale adozione con Deliberazione, entro i limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge che non forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge;

2. Il buono pasto all'interno della tessera elettronica:

- non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per le finalità del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. La tessera elettronica contenente i buoni pasto deve essere conservata con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento il dipendente deve presentare all'Ente copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente, contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati. Gli oneri derivanti dall'utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o smarrimento.

2. In caso di deterioramento il dipendente dovrà richiedere la sostituzione della tessera all'Ufficio Personale, previa consegna di quella deteriorata.

ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua a consuntivo con cadenza mensile, successivamente alla sistemazione definitiva del cartellino presenze, una sola volta per tutti i dipendenti aventi diritto, di norma entro il mese successivo a quello di maturazione, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema;

2. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2025 DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

VISTO, si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in ordine
alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Schio, lì 29 luglio 2025

IL COMANDANTE/DIRETTORE
Dr. Simone PELLEGRINELLI

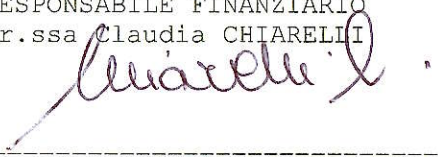


=====

VISTO, si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine
alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Schio, lì 29 luglio 2025

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dr.ssa Claudia CHIARELLI



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Albino MOSELE

IL DIRETTORE
dott. Simone PELLEGRINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 2, del Testo Unico del 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal - 5 AGO. 2025 al 20 AGO. 2025

IL DIRETTORE
dott. Simone PELLEGRINELLI

Schio, - 5 AGO. 2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico del 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, _____

IL DIRETTORE